



COMUNE DI LEI
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONI DI LOCULI E AREE CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. del

LEGGENDA

Sezione I[^] - Norme Generali

| | |
|--|---------------|
| CAPO I – Norme Generali | Pag. 4 |
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento. | Pag. 4 |
| Art. 2 – Responsabilità del Comune. | Pag. 4 |
| Art. 3 – Opere private – Vigilanza - Collaudo. | Pag. 4 |
| Art. 4 – Concessioni private nei cimiteri. | Pag. 4 |

Sezione II[^] - Concessione di loculi cimiteriali

| | |
|--|----------------|
| CAPO II – Norme Generali sulla concessione dei loculi | Pag. 5 |
| Art. 5 – Loculi soggetti a concessione. | Pag. 5 |
| Art. 6 – Limiti alla concessione dei loculi. | Pag. 5 |
| Art. 7 – Divieti di concessione. | Pag. 5 |
| Art. 8 – Programmazione delle concessioni. | Pag. 5 |
| Art. 9 – Atto di concessione. | Pag. 5 |
| Art. 10 – Durata delle concessioni per loculi cimiteriali. | Pag. 6 |
| Art. 11 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni. | Pag. 6 |
| Art. 12 – Concessioni per tumulazioni provvisorie. | Pag. 6 |
| CAPO III – Diritto all'uso del loculo | Pag. 6 |
| Art. 13 – Aveni diritto all'uso del loculo. | Pag. 6 |
| Art. 14 – Ammissione alla tumulazione. | Pag. 7 |
| Art. 15 – Divieto di cessione dei diritti d'uso. | Pag. 7 |
| CAPO IV – Manutenzione dei loculi | Pag. 7 |
| Art. 16 – Autorizzazione ad eseguire i lavori. | Pag. 7 |
| Art. 17 – Doveri dei concessionari dei loculi in ordine alla manutenzione. | Pag. 8 |
| CAPO V – Rinnovo delle concessioni – Rinuncia alle concessioni | Pag. 8 |
| Art. 18 – Rinnovo delle concessioni. | Pag. 8 |
| Art. 19 – Rinuncia alle concessioni dei loculi. | Pag. 8 |
| Art. 20 – Rinuncia alle concessioni dei loculi – Rimborso parziale del canone. | Pag. 9 |
| CAPO VI – Decadenza delle concessioni dei loculi | Pag. 9 |
| Art. 21 – Cause di decadenza. | Pag. 9 |
| CAPO VII – Norme transitorie | Pag. 9 |
| Art. 22 – Censimento delle concessioni in atto. | Pag. 9 |
| Art. 23 – Regularizzazione delle concessioni di loculi in atto. | Pag. 10 |
| CAPO VIII – Individuazione unità organizzative | Pag. 10 |
| Art. 24 – Individuazione delle unità organizzative. | Pag. 10 |
| Art. 25 – Termine per la conclusione dei procedimenti. | Pag. 10 |

Sezione III[^] - Concessione delle aree cimiteriali

| | |
|--|----------------|
| CAPO IX – Norme Generali sulla concessione delle aree | Pag. 10 |
| Art. 26 – Aree soggette a concessione. | Pag. 10 |
| Art. 27 – Aree soggette a concessione. | Pag. 11 |
| Art. 28 – Limiti alla concessione delle aree cimiteriali. | Pag. 11 |
| Art. 29 – Divieti di concessione delle aree cimiteriali. | Pag. 11 |

| | |
|--|----------------|
| Art. 30 – Atto di concessione. | Pag. 11 |
| Art. 31 – Durata delle concessioni per aree cimiteriali. | Pag. 12 |
| Art. 32 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni. | Pag. 12 |
| CAPO X – Diritto all’uso delle aree cimiteriali | Pag. 12 |
| Art. 33 – Aveni diritto all’uso. | Pag. 12 |
| Art. 34 – Ammissione alla tumulazione. | Pag. 12 |
| Art. 35 – Divieto di cessione dei diritti d’uso. | Pag. 13 |
| CAPO XI – Manutenzione delle aree e tombe di famiglia | Pag. 13 |
| Art. 36 – Autorizzazione ad eseguire i lavori. | Pag. 13 |
| Art. 37 – Doveri dei concessionari delle aree cimiteriali in ordine alla manutenzione. | Pag. 14 |
| CAPO XII – Rinnovo delle concessioni – Rinuncia alle concessioni | Pag. 14 |
| Art. 38 – Rinnovo delle concessioni. | Pag. 14 |
| CAPO XIII – Decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali | Pag. 14 |
| Art. 39 – Cause di decadenza. | Pag. 14 |
| Art. 40 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria. | Pag. 15 |
| CAPO XIV – Norme transitorie | Pag. 15 |
| Art. 41 – Censimento delle concessioni in atto. | Pag. 15 |
| Art. 42 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni dei loculi. | Pag. 15 |
| CAPO XV – Individuazione unità organizzative | Pag. 15 |
| Art. 43 – Individuazione delle unità organizzative. | Pag. 15 |
| Art. 44 – Termine per la conclusione dei procedimenti. | Pag. 16 |
| CAPO XVI – Norme finali | Pag. 16 |
| Art. 45 – Tutela dei dati personali. | Pag. 16 |
| Art. 46 – Leggi ed atti regolamentari. | Pag. 16 |
| Art. 47 – Abrogazione di precedenti disposizioni. | Pag. 17 |
| Art. 48 – Pubblicità del regolamento. | Pag. 17 |
| Art. 49 – Rinvio dinamico. | Pag. 17 |
| Art. 50 – Vigilanza - Sanzioni. | Pag. 17 |
| Art. 51 – Entrata in vigore. | Pag. 18 |
| ELENCO ALLEGATI | Pag. 19 |
| Planimetria generale del cimitero; | Pag. |
| Schema di richiesta concessione loculi cimiteriali | Pag. |
| Schema di richiesta concessione aree cimiteriali | Pag. |
| Schema di convenzione loculi cimiteriali; | Pag. |
| Schema di convenzione aree cimiteriali; | Pag. |

Sezione I[^] - Norme Generali

CAPO I – Norme Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali, la concessione in uso a privati ed enti di loculi e aree cimiteriali ad integrazione delle norme contenute nei seguenti provvedimenti legislativi:

- a) Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
- b) D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396 e ss.mm.ii. “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2 comma 12 della L.15 maggio 1997 n. 127;
- c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- d) Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e ss.mm.ii.;
- e) Art. 824 del vigente Codice Civile - regime del demanio pubblico;
- f) Alle norme regionali;

Art. 2 – Responsabilità del Comune.

Il Comune, mentre ha cura perché all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi ed attrezzature messi a disposizione del pubblico quali scale mobili per accedere ai loculi, etc.

Art. 3 – Opere private – Vigilanza - Collaudo.

L’ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, controllo e collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

Art. 4 – Concessioni private nei cimiteri.

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, sono regolamentate dalla sezione 2 e 3 del presente regolamento.

Le concessioni per illuminazione votiva saranno oggetto di apposito distinto regolamento.

Sezione II[^] - Concessione di loculi cimiteriali

CAPO II – Norme Generali sulla concessione dei loculi

Art. 5 – Loculi soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 6 – Limiti alla concessione dei loculi.

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle seguenti categorie di persone:

1. famiglie aventi la residenza anagrafica nel comune di Lei;
2. ai nati o originari del Comune di Lei;
3. Agli ascendenti o discendenti ed i collaterali delle persone nate, originarie o residenti nel Comune di Lei fino al terzo grado di parentela;
4. Enti pubblici non aventi finalità di lucro, associazioni religiose in genere;

Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti punti saranno esaminate dal responsabile del servizio cimiteriale, tenuto conto delle disponibilità dei loculi.

Art. 7 – Divieti di concessione.

Le concessione di loculi cimiteriali non possono essere rilasciate a:

- a) Coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;

Il diniego, da farsi con semplice comunicazione motivata del responsabile del servizio, è notificata agli interessati nei termini di legge.

Art. 8 – Programmazione delle concessioni.

Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione.

Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

Art. 9 – Atto di concessione.

Le concessioni per i loculi cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto secondo il modello allegato al presente regolamento.

L'atto di concessione segue lo schema approvato dal presente regolamento.

Art. 10 – Durata delle concessioni per loculi cimiteriali.

Le concessioni per loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed anno la durata minima di anni 30 e possono essere concessi per anni 50 e 99.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 55 i loculi tornano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 11 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.

Le concessioni per loculi cimiteriali sono fatte in applicazione della speciale tariffa, aggiornata annualmente con delibera della Giunta Comunale, in vigore al momento della domanda di concessione, risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso delle attrezzature in dotazione al cimitero.

Art. 12 – Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione di loculi per le tumulazioni provvisorie è consentita se:

- a) Viene autorizzata dal responsabile del servizio per fondati motivi di provvisorietà;
- b) Ha una durata non superiore ad un anno;
- c) Viene stipulato regolare contratto;
- d) Viene versato un canone di concessione rapportato al 10 % della tariffa di cui al precedente articolo 11 per ogni mese di concessione;

CAPO III – Diritto all'uso del loculo**Art. 13 – Aveni diritto all'uso del loculo.**

Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quella della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare la concessione il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.

Può essere altresì consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 1.000,00 euro.

Art. 14 – Ammissione alla tumulazione.

Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

Nessuna atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 15 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.

E' vietata la concessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo o titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 euro.

CAPO IV – Manutenzione dei loculi

Art. 16 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito sui loculi senza la prescritta autorizzazione comunale

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 1.000,00 euro.

Art. 17 – Doveri dei concessionari dei loculi in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

Il concessionario è obbligato a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00 euro.

CAPO V – Rinnovo delle concessioni – Rinuncia alle concessioni**Art. 18 – Rinnovo delle concessioni.**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita richiesta al Comune.

L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

Il rinnovo della concessione può essere:

- a) Condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere e di abbellimenti nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- b) Perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni ridotta del 50 % da versare alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 19 – Rinuncia alle concessioni dei loculi.

I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in normale stato di conservazione, con apposita determinazione prede atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 57.

I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto al precedente comma 3, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, detti loculi.

Art. 20 – Rinuncia alle concessioni dei loculi – Rimborso parziale del canone.

Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{AxT}{N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni trascorsi dalla data delle concessione

N = durata in anni della concessione

In questi casi, il costo per l'estumulazione prima dei 20 anni dovrà essere sostenuta dal concessionario cedente.

CAPO VI – Decadenza delle concessioni dei loculi**Art. 21 – Cause di decadenza.**

La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il verbale di consistenza di quanto oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L. competente per territorio.

CAPO VII – Norme transitorie**Art. 22 – Censimento delle concessioni in atto.**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:

- a) la raccolta delle concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro – scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto:

Art. 23 – Regolarizzazione delle concessioni di aree in atto.

Tutte le concessioni vigenti non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito alla regolarizzazione della concessione fissando il termine, non inferiore a 90 giorni, per la conclusione dell'iter amministrativo;

L'atto di notifica di cui al comma precedente deve contenere tutte le notizie previste dal precedente art. 21;

Art. 24 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni dei loculi.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano alla domanda di regolarizzazione l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data di versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti tumulati nel loculo;

Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte del defunto tumulato nel loculo stesso.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti approvazione della Giunta Comunale.

CAPO VIII – Individuazione unità organizzative**Art. 25 – Individuazione delle unità organizzative.**

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del procedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ricezione domande | Ufficio Anagrafe |
| Determinazione concessione | Ufficio Tecnico |
| Predisposizione atti di concessione | Ufficio protocollo |
| Riscossione delle concessioni | Ufficio Ragioneria |

Art. 26 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione della sezione II del presente regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge 241/90 vengono fissati in gg. 30

Sezione III[^] - Concessione delle aree cimiteriali

CAPO IX – Norme Generali sulla concessione delle aree

Art. 27 – Aree soggette a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento – Sezione III la concessione in uso a privati ed enti delle aree cimiteriali di seguito riportate:

- a) Per la costruzione di sepolture a sistema tumulazione individuale per famiglie e collettività;
- b) per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività;

Art. 28 – Aree soggette a concessione.

Le concessioni cimiteriali di aree sono limitate ai lotti di aree previsti nel Piano Regolatore Cimiteriale in corso di elaborazione mentre per le aree già identificate con destinazione edificatoria come da planimetria allegata e contraddistinte con la seguente numerazione:

1. area "1" - _____ ;
2. area "2" - _____ ;
3. area "3" - _____ ;

Il Piano di cui al comma precedente indicherà tutte le concessioni di aree cimiteriali in atto con le generalità dei concessionari

Art. 29 – Limiti alla concessione delle aree cimiteriali.

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle seguenti categorie di persone:

- 1) famiglie aventi la residenza anagrafica nel comune di Lei;
- 2) ai nati o originari del Comune di Lei;
- 3) Agli ascendenti o discendenti ed i collaterali delle persone nate, originarie o residenti nel Comune di Lei fino al terzo grado di parentela;
- 4) Enti pubblici non aventi finalità di lucro, associazioni religiose in genere;

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti o comunità e, in questo caso, dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle categorie sopraelencate sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree:

Art. 30 – Divieti di concessione delle aree cimiteriali.

Le concessione di aree cimiteriali non possono essere rilasciate a:

- 1) Famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra analoga concessione;
- 2) Coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

Il diniego, da farsi con semplice comunicazione motivata del responsabile del servizio, è notificata agli interessati nei termini di legge.

Art. 31 – Atto di concessione.

Le concessioni per aree cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale o con scrittura privata e sono limitate alle aree indicate nella planimetria allegata al presente regolamento.

L'atto di concessione segue lo schema approvato dal presente regolamento.

Art. 32 – Durata delle concessioni per aree cimiteriali.

Le concessioni per aree cimiteriali sono sempre temporanee ed anno la seguente durata:

- 1) anni 99 per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- 2) anni 30 per impiantare campi di inumazione;

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 39 le aree tornano nella piena disponibilità del Comune e le opere acquisite al patrimonio comunale.

Art. 33 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.

Le concessioni per aree cimiteriali sono fatte in applicazione della speciale tariffa, aggiornata annualmente con delibera della Giunta Comunale, in vigore al momento della domanda di concessione, risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso delle attrezzature in dotazione al cimitero.

CAPO X – Diritto all'uso delle aree cimiteriali

Art. 34 – Aveni diritto all'uso.

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionari e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare la concessione il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e collaterali.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può essere altresì consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché salme di persone che hanno conseguito particolari benemerenzze nei confronti dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000,00 a 10.000,00 euro.

Art. 35 – Ammissione alla tumulazione.

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

Nessuna atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di preminenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

Art. 36 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.

E' vietata la concessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo o titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 5.000,00 euro

CAPO XI – Manutenzione delle aree e tombe di famiglia**Art. 37 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

Nessun lavoro può essere eseguito sui loculi senza il prescritto titolo abilitativo.

Trovano sempre applicazione le norme degli strumenti urbanistici in vigore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 5.000,00 euro.

Art. 38 – Doveri dei concessionari delle aree cimiteriali in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative e ad eseguire gli eventuali lavori di restauro ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

Il concessionario è obbligato a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 a 1.000,00 euro.

CAPO XII – Rinnovo delle concessioni – Rinuncia alle concessioni**Art. 39 – Rinnovo delle concessioni.**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita richiesta al Comune.

L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

Il rinnovo della concessione può essere:

- c) Condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere e di abbellimenti nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- d) Perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO XIII – Decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali**Art. 40 – Cause di decadenza.**

La decadenza delle concessioni ha luogo:

- 1) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
- 2) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il verbale di consistenza di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 41 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

Nel caso di decadenza della concessione per il perdurante stato di abbandono e di incuria nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L. competente.

Nella diffida di cui all'art. precedente sono precisate:

CAPO XIV – Norme transitorie**Art. 42 – Censimento delle concessioni in atto.**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:

- d) la raccolta delle concessioni in atto;
- e) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro – scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali;
- f) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto:

Art. 43 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni dei loculi.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano alla domanda di regolarizzazione l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data di versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti tumulati nell'area cimiteriale;

Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte del defunto tumulato nel loculo stesso.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti approvazione della Giunta Comunale.

CAPO XV – Individuazione unità organizzative

Art. 44 – Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del procedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ricezione domande | Ufficio Anagrafe |
| Determinazione concessione | Ufficio Tecnico |
| Predisposizione atti di concessione | Ufficio protocollo |
| Riscossione delle concessioni | Ufficio Ragioneria |

Art. 45 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione della sezione III del presente regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. vengono fissati come in appresso:

| n. | Attività | Giorni utili per la definizione |
|----|--|---------------------------------|
| 1 | Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione | 60 |
| 2 | Concessione di aree per impiantare campi di inumazione | 60 |
| 3 | Processi edilizi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti 1 e 2 | 60 |
| 4 | Permessi per eseguire i lavori di manutenzione | 60 |

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia di concessione di aree comunali dal Comune di Lei.

CAPO XVI – Norme finali

Art. 46 – Tutela dei dati personali.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

Art. 47 – Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili la seguente normativa:

1. Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
2. D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2 comma 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
3. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Approvazione regolamento di polizia mortuaria;

Ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 48 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le disposizioni precedenti emanate in materia e con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 49 – Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Una copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata a:

1. tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
2. ai segretari delle commissioni consiliari;
3. a tutti i responsabili dei servizi comunali;
4. all'organo di revisione;
5. a tutte le aziende e istituzioni competenti.
6. all'ufficio di polizia municipale;
7. all'ufficio ragioneria;
8. all'ufficio affari generali;
9. all'ufficio anagrafe;
10. all'ufficio tributi;
11. al custode del cimitero;

L'invio di cui al comma precedente è ripetuto ad ogni rinnovo del consiglio e delle commissioni e ad ogni variazione apportata al presente regolamento stesso.

Art. 50 – Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 51 – Vigilanza - Sanzioni.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle I e II del capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 52 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ELENCO ALLEGATI

Planimetria generale del cimitero;
Schema di richiesta concessione loculi cimiteriali;
Schema di richiesta concessione aree cimiteriali;
Schema di convenzione loculi cimiteriali;
Schema di convenzione aree cimiteriali;